Sentenza del 02/10/2019 n. 24538 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Svolgimento del processo

Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che la s.p.a. O. in esecuzione di un contratto multiservizio concesse in locazione per uso industriale alla s.p.a. C.E. Reagenti alcuni terreni e fabbricati e forni l'energia elettrica, con addebito diretto dei relativi costi; inoltre, nell'ambito del medesimo comprensorio, stipulò con la s.p.a. P. un contratto per la fornitura di servizi di mensa aziendale, e anche in questo caso fornì l'energia elettrica necessaria per lo svolgimento del servizio, ma senza alcun addebito.

L'Agenzia delle dogane, in relazione agli esercizi dal 2004 al 2008, recuperò nei confronti della O. accise e addizionali provinciali sull'energia elettrica, giacchè ritenne che essa non fosse munita dei requisiti per ottenere l'esenzione dai tributi, riservata agli opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kwh. A tanto aggiunse che la O. non era l'unico consumatore di energia elettrica, bensì venditrice di energia e, quindi, titolare di officina elettrica; sicchè ritenne che la società avesse violato gli obblighi correlati a tale qualità.

La contribuente impugnò i relativi avvisi di pagamento, senza successo in primo grado.

Di contro, la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della società.

A sostegno della decisione ha escluso che la O. possa essere qualificata come esercente officina elettrica o venditrice di energia: a escludere la qualità di esercente un'officina elettrica v'era la mancanza dei relativi requisiti tecnici e industriali; essa non aveva poi la fisionomia del venditore di energia, poichè non svolgeva tale attività in modo continuo e preordinato, come operatore che statutariamente opera nel settore della distribuzione dell'energia elettrica, bensì un'attività in ambito del tutto diverso dal settore elettrico.

Contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia delle dogane per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui la contribuente replica con controricorso e ricorso incidentale, articolato in quattro motivi e contrastato dall'Agenzia con controricorso.

Motivi della decisione

V'è istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dovuta alla rideterminazione della pretesa impositiva e al conseguente assolvimento dei conseguenti tributi da parte della contribuente.

La materia del contendere è quindi cessata e le spese vanno compensate in considerazione delle ragioni che hanno determinato la cessazione.

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

Documenti citati

Elenco citati

Questo documento non contiene citati.

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza